



**Comune di Letojanni  
Prov. di Messina**

**IL REVISORE DEI CONTI**

Verbale n. 9 del 25/11/2016

OGGETTO : Parere sulla proposta di Deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 24/11/2016 ad oggetto: Variazione di assestamento generale – bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000.

Il Revisore dei Conti :



**Premesso che:**

Durante le fasi di variazione delle previsioni, occorre mantenere integri gli equilibri finanziari iniziali con riferimento a:

- Il pareggio finanziario, costituito dall' equivalenza complessiva delle entrate a disposizione nella gestione con gli stanziamenti di spesa;
- L' equilibrio di parte corrente (equilibrio economico), per cui l' ammontare delle risorse destinato alle spese correnti aumentato degli interessi passivi dei mutui e dei prestiti obbligazionari (titolo I e III delle spese) non deve superare le entrate di parte corrente (titoli I, II, III delle entrate);
- L' equilibrio di conto capitale (equilibrio degli investimenti), per cui ogni intervento di spesa in conto capitale (titolo II) deve presentare la relativa fonte di finanziamento nelle entrate (titolo IV e V);
- Il pareggio tra le entrate e le spese dei servizi per conto terzi, ogni stanziamento iscritto in questi titoli rappresenta contestualmente un credito e un debito per l' ente, verificabile in qualsiasi momento della gestione, per questo l' art. 175 c. 7 TUEL, vieta esplicitamente le variazioni di dotazioni finanziarie da questi capitoli ad altre parti del bilancio.

**Visto:**

- Il D.D.G. n° 200 del 21/09/2016 con il quale l' Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la funzione Pubblica ha proceduto all' assegnazione delle risorse di parte corrente spettante ai Comuni per l' anno 2016, confermando lo stanziamento stabilito per l' anno 2015 in un totale di € 427.638,80, comprensivo delle reserve di legge;
- Il prospetto di variazione al Bilancio di previsione 2016-2018, Allegato A alla proposta in oggetto;
- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Variazione di assestamento generale – bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Interessato;
- Il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria;

**Considerato:**

- Doveroso adeguare nella parte delle entrate gli stanziamenti di bilancio relative ai trasferimenti regionali di parte corrente alle assegnazioni attribuite con il Decreto R n. 200 del 21/09/2016;
- La necessità di dover incrementare lo stanziamento del Fondo di Riserva, finalizzato a dare copertura finanziaria alle possibili spese imprevedute che si potranno rendere necessarie a garantire I servizi pubblici essenziali fino alla fine dell' anno;
- La nota prot. N. 15065 del 22/11/2016, citata in proposta, con la quale il Responsabile dell' Area Tecnica richiedeva, in seguito alla concessione di due trasferimenti regionali, rispettivamente di € 434.920,26 e di € 333.9000,00 finalizzati alla valorizzazione del territorio comunale e del palazzo della cultura, che venissero stanziate le correlate partite di entrate e di spesa nel bilancio di previsione 2016, per poter dar seguito alla realizzazione delle relative opera pubbliche;
- Doveroso procedure a impinguamento e storni di bilancio di previsione 2016-2018, rilevabili da specifiche richieste dei Responsabili dei Servizi di maggior risorse necessary a garantire l' erogazione di servizi pubblici essenziali di propria competenza, valutati su criteri di efficienza ed economicità, nonce assicurare adeguata copertura finanziaria per debiti rilevati dai vari Responsabili di Area;

**Ravvisato**

- Che tutti i provvedimenti di carattere gestionale, consequenziali alla predetta variazione di bilancio, che verranno adottati dai Responsabili dei Servizi, dovranno soggiacere ai limiti e alle regole imposte dalla normative vigente in materia di finanza pubblica con particolare riferimento al pareggio di bilancio, nonchè agli equilibri di competenza e di cassa previsti per legge.

## **Richiamato**

L' art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*, che così recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 121 spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.



## **Richiamato:**

L' art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 che così recita:

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate

dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

#### Visto:

- Le variazioni al Bilancio di Previsione 2016-2018, così come descritte nel prospetto, Allegato A alla proposta in oggetto, predisposto dall'ufficio di ragioneria e che formano parte integrante e sostanziale della proposta in oggetto;

#### Considerato

Tutto ciò premesso, visto, considerate, ravvisato e richiamato, il Revisore dei Conti esprime **parere favorevole**, proposta di Deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 24/11/2016 ad oggetto: Variazione di assestamento generale – bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000.

Letojanni, 25/11/2016

Il Revisore dei Conti  
(Dott. Domenico Pavone)

